

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1817)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1961 (V. Stampato n. 3205)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1961*

Disposizioni particolari per l'assunzione di mano d'opera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per le esigenze temporanee relative all'esecuzione di lavori, condotti in amministrazione diretta dall'Amministrazione forestale o dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la suddetta Azienda hanno facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato, per la durata necessaria all'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai sessanta giorni e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

La stessa facoltà può essere esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere ad esigenze temporanee relative alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione,

divulgazione e propaganda agraria, ed ai servizi della pesca nelle acque interne.

L'operaio assunto ai sensi dei precedenti commi non acquista la qualifica di operaio dello Stato, e non può essere trattenuto al lavoro oltre il predetto periodo massimo di 60 giorni.

I dirigenti degli Uffici centrali e periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.